

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-963 del 26/02/2021
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE ¿ COMUNE: NIBBIANO V.T. ORA COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) ¿ CORSO D'ACQUA: TORRENTE GUALDORA ¿ USO: AREA CORTILIVA - CONCESSIONARI: COSTA VITTORIO E COSTA LUCIANO - SISTEB: PC13T0001/19RN01 - SINADOC: 1126/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-948 del 24/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE – COMUNE: NIBBIANO V.T. ORA COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE GUALDORA – USO: AREA CORTILIVA - CONCESSIONARI: COSTA VITTORIO E COSTA LUCIANO - SISTEB: PC13T0001/19RN01 - SINADOC: 1126/2019.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA: la Determinazione Dirigenziale n° 6017 del 29/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rilasciata ai signori Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y) entrambi residenti in Comune di Alta Val Tidone (PC), località Trevozzo la concessione avente ad oggetto *“Concessione per l’occupazione terreno demaniale del Torrente Gualdora, ai sensi della L.R. n° 07/2004, in Comune di Nibbiano V.T. - Concessionario Costa Luciano e Costa Vittorio Pratica n° PC13T0001”* con durata di anni 6 a partire dal 29/05/2013 (e, quindi, con scadenza il 29/05/2019);

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 0001690 del 08/01/2019 con la quale i signori Costa Vittorio e Costa Luciano hanno

chiesto ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i., il rinnovo della sopra richiamata concessione;

DATO ATTO:

- che con nota protocollo Arpae n° 0007023 del 16/01/2019 si è provveduto a richiedere all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po e al Comune di Alta Val Tidone l’espressione dei pareri e delle valutazioni di propria competenza con l’evidenzia di eventuali elementi che possono costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

- dell’avvenuta pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. dell’area in oggetto in data 06/02/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 40 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 23370 del 13/02/2019 con la quale l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

- che il Comune di Alta Val Tidone, per quanto di competenza, non ha evidenziato elementi ostativi al rinnovo della concessione in oggetto;

VERIFICATO che i richiedenti hanno provveduto a versare:

- in data 18/12/2019 € 75,00 per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 21/05/2013 hanno versato in occasione del rilascio della concessione che si è a rinnovare un deposito cauzionale di € 145,00 che è stato integrato in data 15/05/2019 con un importo di € 105,00 versato mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale” ai sensi del comma 11 dell’art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- sono in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

DATO ALTRESI’ ATTO che:

- i richiedenti hanno fatto pervenire il disciplinare (*acquisito al protocollo Arpae n 0177816 del 19/11/2019*) contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione da entrambi in data 13/11/2019;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., ai signori Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y) entrambi residenti in località di Trevozzo del Comune di Alta Val Tidone (PC), la concessione in precedenza rilasciata con atto n° 6017 del 29/05/2013, per l'occupazione di area demaniale di circa mq. 169,00 ubicata in località Trevozzo del Comune di Alta Val Tidone (PC), pertinenza idraulica del Torrente Gualdora ed identificata catastalmente al fronte mappale 508 del fg° 18 NCT del Comune di Alta Val Tidone (sezione di Nibbiano) da adibire ad uso area cortiliva. come da elaborati planimetrici allegati.

b) di stabilire che:

- **la concessione è valida per ulteriori anni 6 a partire dalla data di scadenza stabilita dal precedente già menzionato atto di concessione n° 6017/2013, e avrà pertanto validità sino al 31/12/2024;**

- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro € 144,57;

- l'importo del canone per gli anni successivi al corrente anno è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- la concessione è rilasciata in solido ai signori Costa Vittorio e Costa Luciano e conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi discendenti dalla concessione, l'altra parte sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri inerenti;

*c) di approvare il **Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 2) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario in data 13/11/2019;*

*d) di **prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;*

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata ai sigg. COSTA LUCIANO (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e COSTA VITTORIO (C.F. CSTVTR59E26B025Y) residenti a Trevozzo di Nibbiano V.T. (Pc) , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Gualdora in località Trevozzo del comune di Alta Val Tidone, della superficie complessiva di mq. 169,00 ad uso area cortiliva.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE : fronte mappale 508 del fg. 18 del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone (Nibbiano)

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- Mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 145,00

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, com-

prese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 **Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 **Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. E' a totale cura e onere del concessionario assicurarsi l'accessibilità delle aree suddette.

5) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 **Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n°23370 del 13/02/2019**

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3. È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt.

4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.


7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

Disciplinare firmato dai signori COSTA LUCIANO (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e COSTA VITTORIO (C.F. CSTVTR59E26B025Y) per presa visione ed accettazione in data 13/11/2019.

Mappa



23/2/2021, 10:25:53



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.